



Camera di Commercio
Cosenza



Servizio di back office- Ufficio Registro Imprese

Call center 840 000021

E mail registro.impres@cs.camcom.it

P.E.C. registro.impres@cs.legalmail.camcom.it

DIRETTIVA DEL 16.05.2012

OGGETTO: Obbligo di comunicazione della PEC delle società al Registro delle Imprese – Aggiornamento normativa

Il 29 novembre 2011 è scaduto il termine di comunicazione dell'indirizzo p.e.c. delle società agli uffici del registro delle imprese (art. 16, comma 6, d. l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2).

In proposito l'art. 37 della recente legge n. 35/2012 prevede che:

*"L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, **sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata**".*

Per tale motivo l'Ufficio del Registro delle Imprese deve sospendere tutte le richieste di iscrizione o modificazione riferite a società che non hanno adempiuto all'obbligo sopra ricordato (o che hanno comunicato indirizzi pec non validi).

Ne consegue che è stata eliminata la proroga, precedentemente fissata alla data del 30.06.2012 e che trascorso il periodo di sospensione, senza che la società abbia provveduto, l'iscrizione viene eseguita ma la società o meglio ciascun soggetto che in rappresentanza della società era tenuto all'adempimento della PEC, sarà assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c.

L'obbligo di sospendere le pratiche riguarda, in genere, le domande o denunce R.I. o REA riferite a:

- società di capitali (S.p.a., s.r.l., S.a.p.a.);
- società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.);
- società cooperative;
- sedi secondarie di società straniere;
- società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE

Per quanto attiene alle richieste di iscrizione presentate dalle società sopra indicate, va tenuto presente che sono esclusi e quindi **non saranno sospese le domande riguardanti il deposito** (es. bilanci d'esercizio) .

Allo stesso modo non verranno sospese:

- a) le richieste di iscrizione presentate dai curatori delle società fallite sino a quando il fallimento è in corso;
- b) le richieste di cancellazione delle società dal registro delle imprese;
- c) le richieste di iscrizione di atti di trasferimento di partecipazioni in srl, incluse le annotazioni conseguenti alle 'comunicazioni di recesso' del socio;
- d) le richieste di iscrizione di atti giudiziari che contengono un ordine di pubblicazione nel registro o che siano presentate dal ricorrente ('se ed in quanto' legittimato alla presentazione);
- e) le richieste di annotazione conseguenti al recesso del socio di società di persone;
- f) le richieste di iscrizione delle 'rinunce' alle procure iscritte (formalizzate con atto notarile).

Si attende puntuale adempimento.

PT

IL CONSERVATORE
- Dr. Vincenzo Gagliardi -